



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Palermo, 10 MAR 2011

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 12423

OGGETTO: Trasmissione del D.D.G. n° 286 del 15.03.2011.

Autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione, sito in C.da "Pecoraro - Ciaramirello", a servizio del Comune di S. Stefano di Camastra, art. 40 L.R. n°27/86 e art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

RACCOMANDATA A.R.

Al Sindaco del Comune di S. Stefano
di Camastra
Via Palazzo n° 1
98077 - **S. STEFANO DI C. (ME)**

e p.c. All'Ass. Reg. al Territorio e Ambiente
Dip. Reg. dell'Ambiente
Servizio 1° - VAS e VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - **PALERMO (PA)**

All'Ass. Reg. Territorio e Ambiente
Dip. Reg. dell'Ambiente
Servizio 7° - Pianificazione e
Governance Acque e Rifiuti
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - **PALERMO (PA)**

Alla Provincia Regionale di Messina
Via S. Cecilia is. 105 n° 43
98100 - **MESSINA (ME)**

All'A.T.O. n°3 Messina
Via S. Paolo Palazzo ex IAI
98100 - **MESSINA (ME)**

Alla Commissione Provinciale Tutela
Ambiente di Messina
Via S. Martino, 62
99123 - **MESSINA (ME)**

Al Genio Civile di Messina
Via Dei Mille, 272
98123 - **MESSINA (ME)**

Comune di S. Stefano di Camastra
25/03/11 N. 3160
10

All'A.R.P.A. Sicilia
 Direzione Generale
 Corso Calatafimi, 217
 90129 - **PALERMO (PA)**

All'A.R.P.A. Sicilia
 Dipartimento Provinciale di Messina
 Via La Farina, 105
 98100 - **MESSINA (ME)**

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
 Via Caltanissetta, 2
 90141 - **PALERMO (PA)**


A tutti gli effetti di legge si comunica che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con Decreto n° 286 del 15.03.2011 che si allega, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 40 L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico in mare mediante condotta sottomarina di allontanamento, delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione, sito in C.da "Pecoraro - Ciaramirello", a servizio del Comune di S. Stefano di Camastra.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in indirizzo per conoscenza, si trasmette anche duplice esemplare dell'estratto per la pubblicazione.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
 (Dott.ssa Anna Tasca)




IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 (Ing. Girolamo Campanella)



AREA TECNICA
Ricevuta il <u>28-03-11</u>
Prot. A. T. n. <u>542</u>
Affidata in pari data a:
<input type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Servizio Manutenzione
<input type="checkbox"/> Servizio Urb. Tecnico
<input type="checkbox"/> Servizio Urb. Amm.vo
<input type="checkbox"/> Servizio Ciminteriale
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria d'area
Observazioni del Capo Area
Capo x S. U.
" x <u>La...</u>
Il Capo Area

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05 dicembre 2009, n°12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.309720 del 03.11.2010 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Vincenzo Emanuele l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 02 luglio 1986, n°93/86;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO il D.A. del 03 novembre 1987, n° 1321/87, con il quale è stato approvato con prescrizioni il P.A.R.F. del Comune di S. Stefano di Camastra;
- VISTO il D.A. del 07 marzo 1988, n° 300/88, con il quale è stata concessa con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n° 27/86, l'autorizzazione allo scarico nelle acque del mare, mediante condotta sottomarina, dell'impianto di depurazione a servizio del centro urbano del Comune di S. Stefano di Camastra;
- VISTO IL D.A. del 13 aprile 1993, n°211/7 con il quale è stata approvata con prescrizioni l'integrazione al P.A.R.F. del Comune di S. Stefano di Camastra;
- VISTA la nota prot. n°2689 del 06 marzo 2008, con la quale il Comune di S. Stefano di Camastra ha prodotto all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e la

- Acque l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione sito in c/da "Pecoraro Ciaramirello";
- VISTA la nota prot. n°32244/SERV. 6, del 06 agosto 2008, con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha richiesto al Comune di S. Stefano di Camastra la documentazione integrativa, parzialmente trasmessa dall'Ente con nota prot. n°3561 del 26 marzo 2009;
- VISTA la nota prot. n° 40097 del 28 ottobre 2009, con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha richiesto al Comune di S. Stefano di Camastra ulteriore documentazione integrativa, pervenuta in allegato alle note prott. n° 6073 del 16.06.2010, n° 7725 del 27.07.2010, n° 8894 del 07.09.2010;
- VISTA la nota prot. n°38193, del 4 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ha richiesto al Comune di S. Stefano di Camastra una relazione relativa all'impatto dello scarico sul corpo recettore ai sensi della Circolare n° 4/86 dell'A.R.T.A., successivamente reiterata con nota prot. n° 47605 del 06.12.2010, richieste riscontrate dall'Ente con note prot. n° 10972 del 03.11.2010 e prot. n° 12654 del 23.12.2010.
- CONSIDERATO che la seguente documentazione trasmessa dal Comune di S. Stefano di Camastra all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, forma parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- scheda tecnica (trasmessa con nota prot. n° 6073 del 16/06/2010);
 - relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente;
 - copie conformi dei rapporti di prova relativi alle caratteristiche delle acque reflue in ingresso e in uscita dall'I. D. per il periodo gennaio 2008 - febbraio 2009;
 - planimetria stato di progetto;
 - planimetria collegamenti idraulici in progetto;
 - profilo idraulico;
 - basamento bacino combinato dei pretrattamenti;
 - alloggiamento addensatore dinamico bacino ossidazione/nitrificazione;
 - basamento e copertura disidratazione fanghi;
 - relazione tecnica di processo;
 - relazione di inserimento ambientale;
 - relazione generale;
 - relazione tecnica di calcolo idraulico dell'impianto;
 - copia conforme del nulla osta per la definizione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione esistente, rilasciato dall'Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 di Messina - S.I.I., in data 20/10/2008;
 - copia conforme del nulla osta "ai soli fini della sicurezza della navigazione", rilasciato della Capitaneria di Porto di Milazzo in data 15/02/2008;
 - relazione tecnico - descrittiva sullo stato di fatto della condotta sottomarina, sottoscritta dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Legale Rappresentante dell'Ente in data 26/03/2009;
 - relazione tecnica e cartografia del rilievo video della condotta di allontanamento, redatte nel mese di maggio 2010 e trasmesse con nota prot. n° 6073 del 16/06/2010;
 - verbale dell'08/09/2010, prot. n° 34626 del 10/09/2010 (autenticazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, delle copie dei

documenti trasmessi dal Comune di S. Stefano di C. con nota prot. n° 3561 del 26/03/2009);

- relazione tecnica sullo scarico sottomarino - condotta di allontanamento, trasmessa dal Comune di S. Stefano di C. con nota prot. n° 8894 del 07/09/2010, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n° 35142 del 14/09/2010;
- relazione tecnica "nota di approfondimento", relativa al calcolo della diluizione conseguibile ed alla verifica dei parametri della tab. 7 della L.R. n° 27/86, trasmessa dal Comune di S. Stefano di C. con nota prot. n° 12654 del 23/12/2010, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n° 12654 del 29/12/2010.

VISTO

il Rapporto Istruttorio prot. n° 9710 del 01.03.2011, con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio al Comune di S. Stefano di Camastra dell'autorizzazione allo scarico, in mare mediante condotta sottomarina di allontanamento, del refluo depurato proveniente dall'impianto di depurazione, sito in C.da "Pecoraro Ciaramirello", a servizio del centro urbano di S. Stefano di Camastra;

RITENUTO

di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di S. Stefano di Camastra (ME), l'autorizzazione allo scarico in mare mediante condotta sottomarina di allontanamento, delle acque reflue urbane, in uscita dall'impianto di depurazione, sito in C.da "Pecoraro Ciaramirello", a servizio del centro urbano del Comune di S. Stefano di Camastra.

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

- 1) a seguito della completa realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione e della relativa condotta di allontanamento, le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del Comune di S. Stefano di Camastra potranno essere scaricate mediante condotta sottomarina di allontanamento, ad una distanza di 250 mt dalla battigia ed ad una profondità di - 8 mt, nel mar "Tirreno", con una portata nera media non superiore a 54 mc/h, (corrispondente alla potenzialità futura dell'impianto di 6.000 A. E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06;
 - Tab. 5 della L. R. n° 27/86 per il parametro Grassi e Oli Animali e Vegetali;
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100 ml;
- 2) l'organo competente all'approvazione tecnica del progetto, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, dovrà verificare che l'impianto di depurazione progettato sia in grado di rispettare i limiti di accettabilità prescritti nel presente provvedimento di autorizzazione e che sia improntato a criteri di economicità di gestione secondo le indicazioni dell'allegato 4 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977;

- 3) l'organo preposto all'approvazione il linea tecnica del progetto esecutivo dovrà verificare che la condotta di allontanamento sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di cui alla tab. 7 della L.R. n° 27/86, entro 200 mt. dalla linea di costa;
- 4) il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere dimensionato considerando quali valori limite di concentrazione in ingresso quelli relativi alle tabb. 1 e 2 della L.R. n° 27/86 ed in uscita i valori limite prescritti dalla presente autorizzazione;
- 5) in considerazione che per gli impianti con trattamento secondario, senza specifici processi per la rimozione di azoto e fosforo, si hanno rendimenti depurativi tali da assicurare il rispetto dei valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06, non risulterebbe necessaria la realizzazione di specifici trattamenti per l'abbattimento di N e P. L'eventuale posa in opera di detti trattamenti terziari dovrà essere debitamente giustificata in fase di progettazione esecutiva e l'organo preposto all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., dovrà verificare la necessità dei suddetti trattamenti, facendone specifica menzione nel parere tecnico;
- 6) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione di contrada "Pecoraro - Ciaramirello", dovrà attuare tutti i provvedimenti utili a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo. Ai sensi dell'art. 12 ultimo comma della L. R. n°27/86 e dall'art. 101, comma 1, del D.to L.vo 152/06 e ss. mm. ii., è consentita una deroga di mesi sei, dalla data di avviamento, al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal punto 1, per la messa a regime dell'impianto di depurazione. La data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione dovrà essere preventivamente comunicata sia a questo Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti che all'A. R. P. A. Sicilia;
- 7) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, deve adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
- 8) Il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato per garantire il rispetto del valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro "Escherichia Coli". In caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria potranno essere imposti valori limite più restrittivi per il parametro sopra citato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo qualora si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
- 9) gli scaricatori di piena dovranno essere realizzati in modo da smaltire la portata eccedente il valore calcolato da tre a cinque volte la portata del giorno di massimo consumo;
- 10) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alle potenzialità depurative, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto summenzionato, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei suddetti insediamenti dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
- 11) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione all' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;

- 12) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, i reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- 13) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
- 14) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni del refluo. Inoltre, l'impianto dovrà essere dotato di misuratori di portata delle acque reflue sia in entrata che in uscita;
- 15) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
- campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, con cadenza mensile, per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi;
 - campioni medi compositi nell'arco di 3 ore, con cadenza minima indicata nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06, per i rimanenti parametri di tab. 1 della Legge Regionale 27/86, tab. 2 tab. della Legge Regionale 27/86, rimanenti parametri di tab. 3 allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., tab. 5 della Legge Regionale 27/86 per il parametro Grassi e Oli Animali e Vegetali;
- Le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06;
- 16) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare con frequenza minima indicata nell'allegato 7 della L.R. n° 27/86, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche delle acque marine, per verificare il rispetto dei valori limite fissati dalla tab.7 della L. R. 27/86. Tali prelievi devono essere effettuati alla profondità di 30 cm dalla superficie del mare, ad una distanza inferiore a 200 mt dalla linea di costa. Le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06;
- 17) ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è comunque autorizzato, nella fase successiva all'avviamento di cui al precedente punto 6, entro i limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione di cui al presente provvedimento, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito e all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, ad accettare e trattare presso l'impianto, rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110, purché in ingresso siano rispettati i valori di cui alle tab. 1 e 2 della L. R. n°27/86 ed il peso non sia superiore a 50 tonnellate al giorno;
- 18) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico nel caso in cui intenda accettare per sottoporre al trattamento depurativo i rifiuti di cui al precedente punto , per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno, ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà preventivamente richiedere "l'Autorizzazione Integrata Ambientale" al competente Servizio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, dandone

- comunicazione all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 19) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
 - 20) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri ed eventualmente a modificare il regolamento di fognatura per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
 - 21) dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
 - 22) devono essere previste le fasce di rispetto dall'impianto di depurazione giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
 - 23) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente decreto è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, potrà comportare la revoca della stessa ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 15 MAR 2011

II FUNZIONARIO DIRETTIVO

(Dott.ssa *Anna Tasca*)

II DIRIGENTE RESP. DELL'U.O.3

(Ing. *Girolamo Campanella*)

II DIRIGENTE RESP. DEL SERVIZIO 1

(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



II DIRIGENTE GENERALE
(Dott. *Vincenzo Emanuele*)